



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

SETTORE DUE LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA N. 6 DEL 18/03/2021

OGGETTO:	ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS 267/2000. CHIUSURA DEL PARCO PUBBLICO ORIANA FALLACI PER CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
-----------------	---

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge n. 13 Marzo 2021, nr. 30, "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena." (GU Serie Generale n. 62 del 13-03-2021);

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021, "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto" con la quale è stata disposta la ZONA ROSSA nelle suddette regioni e quindi anche nella Regione Veneto, per un periodo di 15 giorni da lunedì 15 marzo 2021;

VISTI il D.P.C.M. del 02/03/2021 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed il decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICHIAMATO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'art.1: "(...) 8. È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (...); 9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. (...);"

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 nonché il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;

RILEVATO che il Parco Oriana Fallaci sito in via Zuina, "area verde attrezzata", vista la sua dotazione, configurazione ed estensione, costituisce zona a maggior rischio assembramento.

CONSIDERATO che tale parco a differenza delle altre aree verdi pubbliche, essendo recintato, consente una agevole interdizione all'utilizzo dello stesso mediante semplice chiusura dei cancelli d'ingresso, la quale avviene già negli orari serali;

RITENUTO opportuno, al fine di contenere il contagio all'interno del territorio comunale e di limitare gli assembramenti, disporre la chiusura al pubblico delle zone a maggior rischio assembramenti per tutta la durata della c.d. "zona rossa" e comunque fino a nuove disposizioni nazionali;

RITENUTA altresì la necessità di adottare ogni misura necessaria per garantire il rigoroso rispetto di quanto sopra riportato, provvedendo quale specifica misura di prevenzione per i motivi sopra determinati, la chiusura al pubblico del Parco Oriana Fallaci sito in via Zuina dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

RITENUTO non necessario provvedere all'interdizione dell'utilizzo degli altri parchi ed aree verdi comunali o aree arginali, nelle quali non si ravvisa attualmente alcun rischio concreto di assembramenti, anche al fine di consentire attività sportivo-motorie all'aperto svolte individualmente e in prossimità della propria abitazione;

RICHIAMATI l'art. 50 comma 5 e l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D. Lgs 267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale dalla data odierna, per tutta la durata della c.d. "zona rossa" e comunque fino a nuove disposizioni nazionali, la **chiusura al pubblico con il divieto di accesso al Parco Oriana Fallaci sito in via Zuina;**

DISPONE

- a) L'immediata esecutività della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nonché la più ampia diffusione mediante sito internet comunale, comunicati stampa e ogni altro mezzo a disposizione;
- b) La trasmissione di copia della presente ordinanza per gli adempimenti di competenza a:
 - Prefettura di Venezia;
 - Città Metropolitana di Venezia;
 - Polizia Locale dell'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta";
 - Gruppo comunale di Protezione Civile;
 - Comando Carabinieri di Stra;

DA' ATTO

Che il personale della Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine presenti o transitanti sul territorio comunale, sono incaricati di verificare e vigilare sull'avvenuta esecuzione e sul rispetto della presente ordinanza e all'accertamento delle violazioni laddove consentito;

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/90, n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse può ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR del Veneto ovvero effettuare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio Comunale;

IL SINDACO

Andrea Martellato / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale